

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA
RICORRE**

NATALE Gianluca, n. a Napoli il 25.05.1991 (C.F. NTLGLC91E25F839T) e residente in Casal di Principe (CE) al Corso Umberto I, n. 158, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Enzo Napolano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via del Rione Sirignano, 6 (C.F.: NPLNZE71C11G309H – Tel/Fax: 0815064426; legalmail: enzonapolano@avvocatinapoli.legalmail.it) - con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

ricorrente

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Direzione Generale del personale, per le risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);

FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, 00186 (RM) - C.F. 80415740580 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti

nonché nei confronti di

- Savria Renata, residente in Trentinara (SA) alla via Madonna di Loreto 1
 - Lupidi Paolo, residente in Viterbo alla via Santa Maria di Gradi, 36,
- rispettivamente posizionati nella relativa graduatoria all'ultimo ed terz'ultimo posto.

controinteressati

ai sensi dell'art. 31 e 117 c.p.a.

per la declaratoria della illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di annullamento avanzata in data 11.11.2021 (cfr. All. 1) ovvero, per l'annullamento della nota del Ministero della Giustizia del 03.08.2022 con la quale, in merito a tale istanza si afferma che non è competente il Ministero a pronunciarsi.

Nonché

(ai sensi dell'art. 32 c.p.a.)

per l'annullamento

- a) In parte qua, del provvedimento a firma del Direttore Generale Ministero della Giustizia - prot. n. 8810.ID del 14 giugno 2022 - con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al codice di concorso F/MG, del concorso del Ministero della Giustizia per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, profilo F/MG nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019) (Concorso RIPAM), nella parte in cui non è ricompreso il nominativo del ricorrente (cfr. doc. 2).
- b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente, ivi compreso, per quanto possano rilevare, del provvedimento del 28 giugno 2022 a firma dei Direttori generali, con il quale è stata data indicazione delle sedi di

servizio e delle modalità di scelta mediante piattaforma informatica da parte dei vincitori del concorso pubblico, nella parte in cui il ricorrente non è stato abilitato in tale scelta.

- c) Nonché dell'esito della prova scritta digitale (mediante batterie di quesiti a risposta multipla su tablet informatico), sostenuta in data 13.10.2021 quale atto endoprocedimentale e presupposto, nella parte in cui, nella seconda parte della prova (informatica) è stato attribuito un punteggio pari a **3,05 inferiore al minimo previsto di 3,5, in quanto ritenuta erronea la risposta al quesito n. 46.**

FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato al bando di concorso del Ministero della Giustizia del 26 luglio 2019, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella area funzionale terza, fascia economica F1, profilo F/MG nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019) – (Concorso RIPAM) (Cfra. Doc. 2 Bando) (cfr. all. 3).
2. Il bando all'art. 7, comma 1, prevedeva l'espletamento della prova scritta, consistente nella risoluzione di complessivi 60 (sessanta) quesiti a risposta multipla di cui:
 - a) n. 40 quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti direttamente riferite al profilo professionale messo a concorso vale a dire: n. 10 quesiti di diritto amministrativo, n.10 quesiti di diritto processuale civile, n. 10 quesiti di diritto processuale penale, n.10 quesiti di ordinamento penitenziario;
 - b) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza delle tecnologie informatiche;
 - c) n. 10 quesiti volti a verificare la conoscenza della lingua inglese.
3. La prova era da intendersi superata al raggiungimento dei seguenti punteggi minimi:
 - 14/20 per la prima parte della prova
 - 3,5/5 per la seconda parte della prova

- 3,5/5 per la terza parte della prova
4. A ciascuna risposta è stato attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: **+ 0,5 punti**
mancata risposta o per risposte multiple: **0 punti**
risposta errata: **- 0,15**
5. Il ricorrente, a seguito dell'espletamento delle prove, riportava il seguente punteggio complessivo pari a **22,95**, così ripartito nelle tre prove:
- prima parte della prova (materie) un punteggio pari a **15,55/20**
 - seconda parte della prova (informatica) un punteggio pari a **3,05/5**
 - terza parte della prova (inglese) un punteggio pari a **4,35/5**
6. Gli veniva attribuito, dunque, in informatica, un punteggio non sufficiente per l'accesso alla prova orale, a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di ammissione (3,5/5) prevista per il solo accertamento delle competenze informatiche.
7. Tra i diversi quesiti ritenuti erronei il ricorrente rilevava che vi era anche la domanda n. 46 del questionario così formulata:
“Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC?”
Le tre possibili risposte, di seguito elencate:
- 1) *Tutte le alternative proposte sono esatte*
 - 2) *MS WORD*
 - 3) *LibreOffice*
- Alla suddetta domanda n. 46, il ricorrente ha opzionato per la seconda risposta ovvero *“MS WORD”*.
- Invece secondo la Commissione la risposta ritenuta come corretta sarebbe stata la numero uno, ovvero *“Tutte le alternative proposte sono esatte”*.
- Tale errore privava il ricorrente del raggiungimento della soglia di idoneità, pari a 3.5 nella sola soglia di informatica, tale da consentire, immediatamente, l'ammissione alla fase successiva del concorso. (cfr. doc. all. 4)
8. In data 11 novembre 2021, il ricorrente ha inviato a mezzo pec, istanza di annullamento in autotutela all'Ente che ha gestito la fase concorsuale, Ripam-

Formez contestando due domande, tra cui il quesito numero 46, il cui tenore della domanda ha indotto il candidato in errore in quanto equivoco e/o fuorviante (cfr. all. 1).

Ad oggi, non vi è stato alcun riscontro a tale istanza.

Premesso, altresì che

9. Il ricorrente, nelle more dell'espletamento del concorso, presentava già un primo ricorso collettivo innanzi a Codesto Tribunale (per motivi diversi da quello inerente il singolo quesito e di seguito indicato), contestando – in sede infraprocedimentale - la mancata ammissione alla prova orale innanzi a Codesto Tribunale (R.G. n. 12940/2021) chiedendo l'ammissione con riserva. (cfr. all. 5)

10. A fronte del rigetto dell'istanza cautelare da parte di Codesto Tribunale, il ricorrente ha impugnato, sempre in sede di ricorso collettivo, innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 1017/2022) l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare collegiale, che, con ordinanza del 25 febbraio 2022 ammetteva il ricorrente, con riserva, allo svolgimento della prova orale. (cfr. all. 6 e 7)

La prova orale è stata sostenuta dal ricorrente in data 24 marzo 2022, con votazione finale 27/30 e, quindi utile.

Allo stato, pertanto, il ricorrente si trova in posizione di idoneo sotto riserva tanto è vero che non risulta essere inserito nella graduatoria approvata, ma, a quanto consta, insieme ad altri concorrenti, **in un elenco separato di coloro che hanno sostenuto e superato la prova orale.**

11. Da ultimo con Provvedimento dei Direttori Generali - prot. n. 8810.ID del 14 giugno 2022 - è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso e nella quale non risulta essere inserito Natale Gianluca.

12. Si aggiunge che, con provvedimento congiunto del 28 giugno 2022, le direzioni del personale dell'Amministrazione giudiziaria, della Giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione penitenziaria hanno provveduto all'indicazione delle sedi di servizio e delle modalità di scelta mediante piattaforma informatica nei giorni dal 1 al 12 luglio 2022.

13. Attualmente i vincitori hanno provveduto a scegliere le sedi di servizio.

14. Ancora nelle more del giudizio R.G. n. 12940/2021 innanzi a Codesto TAR, con decreto cautelare del 9 luglio 2022, è stata accolta la richiesta del ricorrente, di essere comunque ammesso alla scelta delle sedi di servizio, nell'ordine di preferenza.

15. Ma ad oggi il ricorrente non è stato ancora abilitato nella scelta delle sedi di servizio, nonostante anche la disponibilità delle sedi che sono assai maggiori rispetto agli idonei vincitori del concorso.

Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo ed ingiusto per i seguenti motivi

PREMESSA

Il ricorrente ha già impugnato, a suo tempo, con ricorso collettivo e per motivi omogenei ad altri concorrenti sia la mancata esclusione alla prova orale sia, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva (RG n. 12940/2021).

Per effetto di tale azione – tuttora pendente – il ricorrente ha potuto essere ammesso a sostenere la prova orale, superandola ed è in condizione di poter optare per la sede di assegnazione; pur se l'Amministrazione non ha ancora, allo stato, consentito l'esercizio di tale facoltà; tutto quanto sopra sotto riserva.

Il presente ricorso, nella parte impugnatoria della graduatoria, è autonomo ed è fondato su motivi diversi da quello già pendente, ed è, altresì, subordinato all'eventuale esito non favorevole, nel merito, del ricorso RG n. 12940.

La proposizione del presente ricorso autonomo ha lo scopo di portare all'attenzione del Tribunale un profilo di illegittimità nuovo e specifico del ricorrente della graduatoria che, per le regole processuali in materia di ricorso collettivo, non può essere introdotto mediante motivi aggiunti.

In ogni caso si evidenzia che il ricorrente mantiene inalterato l'interesse alla prosecuzione e coltivazione del ricorso pendente innanzi al TAR (RG n. 12940/2021).

Nello specifico

A) RICORSO AVVERSO IL SILENZIO

Il silenzio sull'istanza è illegittimo.

Con l'istanza dell'11.11.2021 il ricorrente chiedeva all'Amministrazione di riesaminare la correttezza della valutazione negativa al quesito n. 46, che era stato valutato negativamente, rappresentando che, attribuendo a tale quesito il punteggio corrispondente alla valutazione positiva lo stesso avrebbe superato il minimo ed ammesso agli orali.

L'istanza è motivata con l'indicazione specifica dei motivi di illegittimità ed errore.

L'Amministrazione successivamente all'espletamento delle prove, con riferimento ad altri quesiti, ha ritenuto di dover procedere al riesame e per alcuni ne ha disposta la correzione.

Relativamente a tale quesito, nonostante l'istanza puntuale, non ha assunto alcuna valutazione.

Altresì, parte ricorrente in data 1.07.2022, alla luce della pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori, del provvedimento di abilitazione alla scelta delle sedi e delle pronunce di Codesto TAR rispetto al quesito n. 46 della prova scritta, ha inviato una nuova istanza in autotutela alle Amministrazioni competenti con la richiesta di vagliare la posizione dell'istante, di inserirlo in graduatoria e di abilitarlo – al fine di evitare qualsivoglia pregiudizio o danno irreparabile – alla scelta della propria sede di servizio.

Anche rispetto alla seconda istanza in autotutela l'Amministrazione non ha provveduto al riesame della posizione del ricorrente.

In particolare con la nota del 03.08.2022 sul punto si è limitata ad affermare che “competente a valutare la legittimità delle sue doglianze è Formez PA”.

Un argomento questo privo di ogni rilievo, in quanto l'istanza di annullamento concerne un atto del Ministero e non di Formez; questo soggetto che ha gestito il concorso ben può essere coinvolto nella istruttoria della istanza, ma questo è onere del Ministero che, unico e solo, può annullare e modificare la graduatoria.

Deve ritenersi sussistente – nel caso di specie – alla luce di una serie di elementi, precisamente adottati nell'istanza, e di seguito richiamati, che rendono assolutamente peculiare la presente vicenda (come risultante dalla premessa in fatto), una ipotesi

eccezionale di sussistenza dell'obbligo del Comune? di pronunziarsi sull'istanza di esercizio dell'autotutela; e ciò per la sussistenza di specifiche ed evidenti ragioni di giustizia ed equità, che impongano l'adozione di un provvedimento (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2010, n. 3024; sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2318; sez. VI, 9 gennaio 2020 n. 183).

Dovendosi ritenere sussistenti da un lato, *“tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall'amministrazione”*, dall'altra, altresì, l'insussistenza di interessi di terzi soggetti oramai consolidati (dal momento che il concorso era ed è ancora in corso di svolgimento) **ed in considerazione del fatto che la disponibilità delle sedi è assai maggiore rispetto agli idonei vincitori del concorso (allo stato, i vincitori sono 2103 – come da graduatoria finale - per 2329 sedi di servizio (nel frattempo si contano oltre 200 rinunce dei vincitori, fonte non ufficiale).**

Ed, ancora, l'insussistenza di un intento elusivo dei termini di decadenza, nei confronti del ricorrente, avendo il medesimo, comunque, proceduto a proporre ricorso, precedentemente, ed anche in tale sede avverso i provvedimenti oggetto di istanza di autotutela conclusivi del procedimento.

Aggiungendosi che le *evidenti ragioni di giustizia ed equità* sono, altresì, integrate e corroborate dalla circostanza che tale specifico quesito è venuto all'attenzione del Giudice in altri concorsi che lo ha già dichiarato erroneo (**TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 12852/2021 del 14 gennaio 2022; n. 4/2022 del 27 gennaio 2022; n. 926/2022 del 24 febbraio 2022; TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 1176/2022 del 24 febbraio 2022; n. 3353/2022 del 21 aprile 2022; n. 3354/2022 del 21 aprile 2022; TAR Lazio-Roma, sez. IV n. 2638/2022 del 21 aprile 2022; TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 2637/2022 del 21 aprile 2022.**

Ed, inoltre, per il fatto che, comunque, l'Amministrazione sia in questo concorso che in altri concorsi – costituendo prassi oramai invalsa – a fronte di contestazioni

involgenti la erroneità di quesiti procede ad istruttoria e a decisione in merito (modificando ovvero confermando la correttezza).

Deve quindi ritenersi sussistente l'obbligo di pronunzia sull'istanza sia del 11.11.2021 e sia del 01.07.2022.

B) AZIONE DI ANNULLAMENTO

L'atto impugnato è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL BANDO DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRORE DI FATTO.

L'esclusione dal concorso del ricorrente – e quindi la graduatoria approvata – è, quindi, illegittima, anche, per le seguenti ragioni.

1. Il quesito n. 46 della batteria sottoposta al ricorrente ha il seguente tenore:

“Quale delle seguenti applicazioni sono necessarie per aprire un file DOC?”

Le risposte possibili erano le seguenti: A: *Tutte le alternative proposte sono esatte*; B: *MS WORD*; C: *LibreOffice*.

Il ricorrente ha scelto la risposta B. L'Amministrazione ha ritenuto corretta la risposta A.

Per effetto di tale ritenuto errore al ricorrente non è stato attribuito il punteggio di 3,7 punti, che laddove attribuito avrebbe fatto raggiungere al medesimo quello minimo di punti di 3,5 e pertanto determinato l'ammissione alla prova orale.

Deve ritenersi che la risposta fornita dal ricorrente non possa ritenersi erronea alla luce del contenuto della domanda; ed anzi è l'unica corretta.

“MS WORD” è l'unica risposta corretta al quesito come formulato, in quanto è l'unica a riferirsi ad un'applicazione (cioè un programma operativo) – nella specie un programma di videoscrittura - e non, invece, ad un “*pacchetto di applicazioni?*” quale è

propriamente “LibreOffice”, al cui interno sono contenuti diverse applicazioni tra cui LibreOfficeWriter, che è propriamente un’applicazione di videoscrittura.

Solo laddove, per ipotesi, fosse stato indicato “LibreOfficeWriter” la risposta prevista come corretta lo sarebbe stata effettivamente.

Tanto ciò è vero ed evidente che Codesto TAR - benché in altro concorso – ma con riferimento al medesimo specifico quesito (facente parte della banca dati unica nazionale) - con le seguenti ordinanze (TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 12852/2021 del 14 gennaio 2022; n. 4/2022 del 27 gennaio 2022; n. 926/2022 del 24 febbraio 2022; TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 1176/2022 del 24 febbraio 2022; n. 3353/2022 del 21 aprile 2022; n. 3354/2022 del 21 aprile 2022; TAR Lazio-Roma, sez. IV n. 2638/2022 del 21 aprile 2022; TAR Lazio-Roma, sez. IV, n. 2637/2022 del 21 aprile 2022) si è espresso proprio sulla domanda de quo, tenuto conto che la banca dati da cui si attinge è la medesima; ed ha chiarito che: ***“LibreOffice, indicando non un singolo programma bensì un complesso di software applicativi (che al suo interno comprende anche un programma di videoscrittura, LibreOffice Writer, idoneo ad aprire file in formato Doc), non appare qualificabile - a differenza di MS Word - in termini di “applicazione necessaria per aprire un file Doc”.***

Proseguendo nell’affermare che quindi la risposta corretta, unica, era appunto MS Word e che illegittimamente era stata ritenuta erronea e non riconosciuto il relativo punteggio.

E’, quindi, fuorviante e quindi **causa di errore o erronea interpretazione** indicare nei quesiti **definizioni che non siano etimologicamente corrette**; in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto.

La risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

RISERVA DI ISTANZA CAUTELARE

Allo stato, rispetto all'azione di annullamento, non sussiste, propriamente, una esigenza cautelare, essendo il concorso concluso ed avendo, in virtù di altra azione il ricorrente stato ammesso con riserva.

Pertanto non vi è spazio allo stato per una istanza cautelare che, pertanto, il ricorrente si riserva di articolare nel prosieguo laddove necessario.

Il tutto è reso ancor più paradossale ed illegittimo dalla circostanza che la disponibilità delle sedi è superiore rispetto agli idonei vincitori del concorso.

Istanza istruttoria

Chiede ammettersi i seguenti atti e documenti:

1. Istanza di riesame del 11.11.2021 e del 01.07.2022;
2. Provvedimento 14.06.2022 di approvazione graduatoria ed allegata graduatoria;
3. Bando di concorso;
4. Esito prova quesiti (stralcio)
5. Ricorso RG 12940/2021
6. Ordinanza TAR e Ordinanza Consiglio di Stato;
7. Decreto cautelare TAR 09/07/2022.
8. Nota Ministero diniego autotutela del 03.08.2022.

PQM

si conclude, pertanto,

per l'accoglimento del ricorso avverso il silenzio;

e comunque, per l'accoglimento del ricorso avverso gli atti della procedura di concorso nei sensi di cui nei Motivi.

Conseguenze di legge.

Dichiara che il contributo dovuto per il presente ricorso è pari ad € 325,00 trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego.

avv. Enzo Napolano,

che firma anche per il ricorrente giusta procura in calce.